

Regolamento della pista ciclopedonale della Valle Seriana

1^ PARTE: GENERALE

1) Il comportamento del pubblico nella pista ciclopedonale della Valle Seriana e gli ambiti circostanti dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre la pista. E' vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

E' vietato a chiunque danneggiare i prati, le piante, gli arbusti, nonché cogliere fiori o asportare piante, minerali e fossili e quanto legato all'ambiente naturale.

2) Per tutto il percorso della pista ciclopedonale è vietata qualsiasi attività commerciale non autorizzata.

3) E' fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali presenti, pertanto è proibito entrare e circolare nella pista ciclopedonale con armi e strumenti affini, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

4) E' vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nella pista, fatta eccezione per le carrozzelle motorizzate per disabili.

5) E' vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili. E' altresì vietato danneggiare in alcun modo le suddette strutture ed attrezzature.

6) E' proibito lavare attrezzi vari o veicoli in genere nelle aree di parcheggio.

7) E' vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi circostanti la pista con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio od altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di _____ che esigerà il pagamento od eventuale rimborso spese di canone di disponibilità o di utilizzazione dell'area, degli impianti esistenti nonché l'osservanza dei regolamenti comunali. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, gli adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

8) E' vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini. Sui prati adiacenti la pista è possibile sedersi, sdraiarsi e giocare purché non si danneggi il verde. Il gioco del calcio lungo la pista e nelle aree attrezzate è consentito solo negli appositi spazi opportunamente attrezzati.

9) E' fatto divieto accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi od altri oggetti che possano provocare incendi. E', invece, consentito l'uso del barbecue solamente nelle aree contrassegnate da appositi cartelli.

10) E' vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere e tipo.

11) E' vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno eccezionalmente accordarsi permessi da parte dell'Amministrazione Comunale di _____ per manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi ai fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni dei competenti Organi.

12) Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di _____, ad eccezione delle insegne di esercizio e le affissioni comunali. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

13) Per la disponibilità e l'utilizzazione di aree e di strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto-cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione competente di _____, che esigerà il pagamento od

eventuale rimborso spese di canone di disponibilità o di utilizzazione dell'area degli impianti esistenti nonché l'osservanza dei regolamenti comunali. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, gli adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

14) Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, opportunamente deliberato, sono punite con le sanzioni amministrative previste nella III^a parte del presente regolamento.

15) L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia Locale di competenza di ogni Comune, alle altre guardie giurate volontarie riconosciute dalle competenti Autorità nonché a tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

2^a PARTE: L'ACCESSO DEL PUBBLICO ALLA PISTA CICLOPEDONALE E' DISCIPLINATO PARTICOLARMENTE DALLA SEGUENTE NORMATIVA:

16) Nella pista ciclopeditone è consentito esclusivamente l'accesso ai pedoni e la circolazione di biciclette che dovranno procedere ad una velocità che non costituisca pericolo per i pedoni. E' vietato l'accesso a mezzi motorizzati ed ai cavalli. L'eventuale accesso di mezzi motorizzati sarà eccezionalmente autorizzato dalla Comunità Montana che provvederà ad impartire le disposizioni d'uso, fatta eccezione per autorizzazioni giornaliere che verranno rilasciate dal Comune competente. La pista è fruibile da disabili anche se muniti di carrozzina elettrica.

Sulla pista possono transitare, solo per il tempo necessario, tutti i mezzi di Enti Pubblici (o affidatari di servizi pubblici) adibiti alla manutenzione o al controllo della pista ciclopeditone, ai mezzi di soccorso e dell'UTR-RL.

17) Nella pista i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad una distanza dal proprietario non superiore a metri 1,50 muniti di museruola (se d'obbligo per legge) e comunque sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente e ne assume ogni responsabilità per danni a cose o persone. E' fatto assoluto divieto procedere in sella alla bicicletta con al seguito il cane, seppure al guinzaglio.

Il proprietario ha l'obbligo di raccogliere gli escrementi dei cani con apposita paletta e sacchetto e non abbandonarli ma depositarli negli appositi contenitori.

3^ PARTE: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative oltre all'eventuale risarcimento economico del danno causato e comunque quantificato dagli Organi di competenza:

- a) art. 1, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 11 da un minimo edittale che va da € 25,00 ad un massimo di € 150,00;
- b) art. 2, 4, 7, 16, 17 da un minimo edittale che va da € 50,00 ad un massimo di € 300,00;
- c) Per le violazioni di cui agli art. 10 e 12, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento.